

Quesito n.6

Preliminarmente, si osserva che né il bando né il disciplinare di gara specificano il costo del personale non soggetto a ribasso il quale, ai sensi dell' Art.86 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006, deve essere valutato e specificatamente indicato dall' Ente Aggiudicatario così da consentire che il ribasso offerto in sede di gara vada ad influire soltanto su una parte dell'importo totale dell'appalto e non sull'ammontare complessivo. Si chiede, quindi, di chiarire quanto qui evidenziato

Secondariamente viene richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1, 4 e 5. Si chiede di sapere se sia possibile la partecipazione possedendo l'iscrizione all'Albo per la categoria 1 ed avvalendosi ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 163/2006, delle categorie 4 e 5 in possesso di altra impresa.

Nell'ipotesi in cui, invece, si volesse partecipare alla procedura di gara nella veste di RTI ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 163/2006, in relazione al requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III lettera B.3) fermo restando che il raggruppamento nel suo insieme debba possedere quanto richiesto, si chiede di sapere se tale requisito possa essere dimostrato soltanto in capo alla Società mandataria.

Sia consentito inoltre, sottoporre alla Vs cortese attenzione la richiesta di alcuni documenti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e sicurezza , ma non presenti tra la documentazione di gara pubblicata sul Portale del Comune di Ponza, né su altre banche dati pubbliche o private.

Si fa riferimento a quanto segue:

- DUVRI (art.26 D.Lgs. 81/2008)
- Relazione tecnico illustrativa, calcolo della spesa e prospetto economico (art. 279 DPR 207/2010)
- Valutazione costo del lavoro e sicurezza (art. 86 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006)

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto dei rifiuti Urbani ed Assimilati, l'art.3.2 del Capitolato subordina l'avvio del servizio di raccolta porta a porta alla disponibilità del centro di raccolta. Al punto e) tuttavia non è chiaro il significato dell'espressione "fin dall'avvio del servizio". Si chiede quindi di sapere se le frequenze e le modalità di raccolta indicate nella tabella siano quelle cui fare riferimento sin da subito, oppure soltanto dopo l'attivazione del centro di raccolta e in quest'ultimo caso se l'organizzazione del servizio sia interamente rimessa alle scelte dell'Impresa Aggiudicataria espressa in sede di offerta tecnica.

Si chiede infine di conoscere l'ubicazione degli impianti di smaltimento, recupero e/o riciclaggio dei rifiuti, attualmente in uso per il Comune di Ponza.

Risposta quesito n.6

- Relativamente al quesito sopra esposto si precisa che dalla tabella "Allegato F" del Capitolato Tecnico è possibile risalire al costo del personale impiegato nel servizio di Igiene Urbana in quanto in detta tabella viene riportato il numero di addetti impiegati a tempo pieno ed indeterminato nel servizio di Igiene Urbana e relativa qualifica.
Quanto riportato nell' allegato F consente, quindi, al concorrente di poter quantificare il costo del personale impiegato ai sensi dell'Art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
- Numerosi sono i precedenti dell'Autorità sull'avvalimento e, in particolare, si richiama la Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, intitolata "L'avvalimento nelle procedure di gara".

Nella Determinazione sopra richiamata la questione dell'ammissibilità del ricorso all'avvalimento per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali è stata trattata mediante il richiamo della sentenza del TAR Lazio n. 10080 del 2011, che ha affermato che: *"..l'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede, invero, che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto ...", dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi. Ciò significa che la possibilità di avvalersi della struttura aziendale dell'impresa ausiliaria non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale a tutela del bene ambientale proprio perché non può essere rimessa alla libera scelta dell'impresa ausiliata l'individuazione delle modalità (e della "quantità") di utilizzo delle risorse della struttura aziendale ausiliaria che è in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di che trattasi".* Mentre, più di recente, è stato reso il parere di pre-contenzioso n. 13/2013 (approvato dal Consiglio nell'adunanza del 13-14 febbraio 2013), con cui l'Autorità ha ribadito che il requisito dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali costituisce titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, previsto in via obbligatoria dall'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006.

La soggettività del requisito dell'iscrizione a detto Albo, che presuppone il possesso di stringenti caratteristiche aziendali ed organizzative necessarie per assicurare il corretto espletamento di attività delicate e/o pericolose, caratterizzate dall'impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche, impedisce di ricorrere all'avvalimento per dimostrarne il possesso, in quanto non è possibile disgiungerlo dall'organizzazione che l'ha conseguito.

Appare, inoltre, in linea con i descritti orientamenti dell'AVCP, oltre la già citata sentenza del TAR Lazio 10080/2011, anche la pronuncia della Suprema Corte in cui il giudice di legittimità ha riconosciuto espressamente che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali "acquista anche carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività (di gestione rifiuti, n.d.r.) e per la partecipazione alle gare d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti". Ciò consente di poter confermare che i requisiti personali attinenti all'idoneità professionale non sono suscettibili di avvalimento.

In ogni caso, la risposta al quesito posto non può non essere necessariamente negativa, se si considera la novella normativa contenuta nel [DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 \(in G.U. 12/09/2014, n.212\)](#), che ha introdotto una rilevante modifica all'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, inserendo un comma 1 bis e precisando che la disposizione che consente al concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, **non e' applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

- In riferimento al quesito in cui si chiedevano chiarimenti in ordine al possesso del requisito della capacità tecnica di cui alla Sezione III lettera b) n. 3) nel caso si partecipasse alla gara nella veste di RTI ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006, si precisa quanto segue:
 - In relazione al requisito di capacità tecnica di cui al punto 3.1. non essendo frazionabile, dovrà essere posseduto dall'insieme del raggruppamento e quindi, potrà essere posseduto anche solo dalla Società Mandataria;

- In relazione al requisito di capacità tecnica di cui al punto 3.2. tutte le ditte facente parte del RTI devono possedere tale requisito;

- In ultima analisi, con riferimento alla richiesta di documenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dalla documentazione di gara pubblicata sul portale del Comune di Ponza, si precisa quanto segue:

DUVRI (Art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008)	Non è stato richiesto tale documento in quanto non sussisterebbero in sede di svolgimento del servizio rischi di interferenza.
Relazione tecnico-illustrativa, calcolo della spesa e prospetto economico (Art. 279 DPR n. 207 del 2010)	Tale documentazione viene richiesta dall'art. 279 del d.p.r. n. 207 del 2010, in sede di progettazione di servizi e forniture. Costituirà, quindi, onere della ditta partecipante predisporre tale documentazione.
Valutazione del costo del lavoro e della sicurezza (Art. 86, comma 3bis d.lgs. n. 163 del 200)	Vedasi risposta al quesito n. 6. Nella tabella "Allegato F" del Capitolato Tecnico è possibile risalire al costo del personale impiegato nel servizio di Igiene Urbana in quanto in detta tabella viene riportato il numero di addetti impiegati a tempo pieno ed indeterminato nel servizio di Igiene Urbana e relativa qualifica. Quanto riportato nell' allegato F consente, quindi, al concorrente di poter quantificare il costo del personale impiegato ai sensi dell'Art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006

Relativamente all'ubicazione degli impianti di smaltimento, recupero e/o riciclaggio dei rifiuti, attualmente in uso per il Comune di Ponza si precisa che, il rifiuto indifferenziato CER 200301 viene conferito pressol'impiano **Saf spa** S.P. Ortella km 303030 Colfelice (FR)